

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 18 maggio 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 9 / 2020

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

FATTURA ELETTRONICA: IL GIORNO FESTIVO NON CONCEDE PAUSA NELL'EMETTERE LA FATTURA

Risposta Agenzia Entrate interpello del 14 maggio 2020, n. 129/E

Sanzionata in quanto tardiva l'emissione delle fatture, analogiche o elettroniche, effettuata nel primo giorno lavorativo utile successivo quando il termine originario cade di sabato o in una festività: per l'agenzia delle Entrate non opera in questo caso il differimento riconosciuto per gli adempimenti tributari, in quanto l'emissione e la trasmissione del documento costituiscono un adempimento nei confronti della controparte contrattuale e non anche dell'amministrazione finanziaria. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta ad interpello numero 129/E del 14 maggio 2020, con la quale è stato affrontato anche il trattamento sanzionatorio applicabile in questi casi. Con l'istanza di interpello era stato richiesto alle Entrate di considerare non sanzionabile il comportamento del contribuente che, riguardo a prestazioni di servizi effettuate il 31 dicembre 2019, si è avvalso della possibilità, normativamente prevista con decorrenza 1° luglio 2019, di emettere le fatture immediate entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Le fatture sono state inviate al cliente tramite SdI il 13 gennaio 2020 in quanto il dodicesimo giorno successivo all'operazione ha coinciso con una domenica. Per il contribuente istante la trasmissione delle fatture elettroniche tramite SdI costituirebbe un adempimento tributario e beneficerebbe quindi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del DL 70 del 2011, secondo cui i versamenti e gli adempimenti sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo quando scadono il sabato o in giorno festivo. L'interpretazione è stata disattesa dall'agenzia delle Entrate per la quale gli adempimenti tributari rientranti di diritto nel differimento ricomprendono solo quelli che vanno assolti nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'emissione di una fattura costituisce invece un'attività destinata alla controparte la quale, ricevuto il documento, può esercitare alcuni suoi diritti quali la detrazione dell'imposta e la deduzione del relativo costo. Perciò, **l'emissione di una fattura oltre i dodici giorni** (la regola si ritiene applicabile anche per la fattura differita) ma comunque entro il termine della liquidazione periodica dell'Iva, **è punibile con la sanzione in misura fissa**, stabilita in un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro applicabili per ciascuna operazione tardivamente documentata. Per limitare il carico sanzionatorio, al contribuente è ricordata la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso che resta esercitabile documento per documento non beneficiando della riduzione, a seguito di apposito atto di irrogazione di sanzioni da parte dell'agenzia delle Entrate, derivante dal cumulo giuridico, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

ACQUISTO MASCHERINE: DETRAIBILI SE E COME "DISPOSITIVI MEDICI"

Circolare Agenzia Entrate del 6 maggio 2020, n. 11/E

Nell'ambito dei chiarimenti recentemente forniti con la Circolare 6.5.2020, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese di acquisto delle mascherine, il cui utilizzo è "imposto" dalle disposizioni emanate per contenere / gestire l'emergenza COVID-19, **rientrano tra le spese detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15, TUIR **soltanto se le stesse**, per caratteristiche tecniche del prodotto, **possono essere classificate "dispositivi medici"**.

In altre parole, come ordinariamente previsto per i "dispositivi medici" e chiarito in passato dalla stessa Agenzia (da ultimo nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E), la spesa sostenuta è detraibile nella misura del 19% ai sensi della lett. c) del comma 1 del citato art. 15:

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- se dalla certificazione fiscale (scontrino / documento commerciale o fattura) **risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il codice fiscale** del soggetto che sostiene la spesa / per il quale è sostenuta la spesa;
- per l'indicazione del prodotto sulla certificazione fiscale **può essere riportata, alternativamente:**
 - **la descrizione** del prodotto con **la marcatura CE e la conformità alle Direttive europee**, fermo restando che per i **dispositivi medici di uso comune** elencati in Allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E, è sufficiente che il documento di spesa riporti la descrizione del prodotto e che la marcatura CE risulti dalla documentazione conservata dal contribuente;
 - **il codice "AD"**, utilizzato per la trasmissione al STS della spesa per dispositivi medici;
- se la mascherina è realizzata **"su misura", in assenza della marcatura CE, deve essere attestata la conformità** al D.Lgs. n. 46/97 di attuazione della Direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

Si evidenzia, infine, che l'Agenzia rammenta che le spese sostenute per i "dispositivi medici" sono detraibili anche se **non sono acquistati in farmacia**, sempreché risultino soddisfatte le **condizioni sopra riepilogate**.

Ai fini in esame preme altresì rammentare che:

- la spesa in esame rientra tra le spese sanitarie per le quali la detrazione compete per la parte che eccede la franchigia di € 129,11;
- la Finanziaria 2020 ha subordinato la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% per gli oneri sostenuti a decorrere dall'1.1.2020 all'obbligo di **effettuare il relativo pagamento con strumenti tracciabili**, quali, ad esempio, bonifico / bollettino bancario o postale, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari e circolari.

Tuttavia, **sono escluse da tale obbligo** e pertanto continuano ad essere detraibili come in passato le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e **dispositivi medici**.

EROGAZIONI LIBERALI COVID-19: MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER DETRARRE / DEDURRE

Circolare Agenzia Entrate del 6 maggio 2020, n. 11/E

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le condizioni per poter fruire della detrazione / deduzione delle erogazioni liberali effettuate per sostenere le attività di contenimento / gestione dell'emergenza da COVID-19.

Si ricorda che l'art. 66, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" prevede la possibilità di fruire:

- da parte delle **persone fisiche / enti non commerciali, di una detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali effettuate nel 2020, in denaro e in natura**, per un ammontare della detrazione al **massimo pari a € 30.000**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di Stato / Regioni / Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche, fondazioni / associazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti;
- da parte delle **imprese, della deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dalle imprese nel 2020, con le modalità previste dall'art. 27, Legge n. 133/99.

Ora con la circolare nr. 11/E l'Agenzia precisa che:

- in linea generale vanno rispettate le ordinarie disposizioni previste per la detraibilità / deducibilità delle erogazioni liberali quali, il **versamento con strumenti tracciabili** (sono esclusi dal beneficio fiscale i versamenti in contanti), la ricevuta ovvero l'estratto conto della carta di credito / debito / prepagata da cui sia desumibile il soggetto beneficiario, il carattere di liberalità e la finalità;
- per i versamenti effettuati direttamente su uno dei c/c della Protezione Civile appositamente istituiti, è sufficiente che dalla relativa ricevuta / estratto conto risulti che il versamento è destinato a detto c/c;
- è possibile fruire della detrazione / deduzione anche per le erogazioni effettuate tramite soggetti intermediari / crowdfunding aventi la medesima destinazione e finalità;
- per le erogazioni versate su c/c diversi da quelli della Protezione Civile, oltre alla ricevuta / estratto conto è necessaria un'apposita ricevuta rilasciata dalla Protezione Civile che ne attesti la finalità.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

RIVISTO IL "BONUS PUBBLICITÀ" PER IL 2020

DPCM n. 90/2018

Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha apportato significative modifiche al c.d. "**Bonus pubblicità**". In particolare, l'art. 98, comma 1 del citato Decreto ha introdotto il comma 1-ter all'art. 57-bis del DL n. 50/2017. Ora per il 2020 è previsto che:

- l'agevolazione è concessa nella misura del **30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- la relativa "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (anziché dall'1.3 al 31.3.2020).

Merita evidenziare che nel c.d. "Decreto Rilancio", di prossima emanazione, è previsto l'aumento del bonus in esame nella misura del 50% degli investimenti effettuati.

I SERVIZI DELL'AGENZIA ENTRATE ACCESIBILI ANCHE VIA E-MAIL O PEC

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile per tutta la durata dell'emergenza sanitaria una **procedura semplificata** per richiedere tramite posta elettronica o pec alcuni **servizi** normalmente erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

Se già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid) il contribuente è comunque tenuto a privilegiarli.

È possibile richiedere con un **messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata** (a cui va allegata l'eventuale documentazione richiesta) i seguenti servizi:

- **richiesta di certificati** (ad esempio carichi pendenti o residenza fiscale). In questo caso è richiesto l'utilizzo della pec;
- richiesta di **attribuzione del codice fiscale** e della **tessera sanitaria** ai neonati e nei casi di comprovata urgenza;
- **dichiarazione di successione**, in caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (termini comunque sospesi fino al 31 maggio 2020 per effetto del D.L. n. 18/2020);
- **registrazione di atti privati**, ad esempio contratti di locazione (termini comunque sospesi fino al 31 maggio 2020 per effetto del D.L. n. 18/2020);
- richiesta di **rimborsi fiscali di imposte dirette, IVA o altre imposte indirette**;
- richiesta di **abilitazione dei servizi telematici** (Fisconline).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.